



Sede in Milano (MI), via Carlo Porta n. 1 - Capitale sociale euro 5.769.983,98 i.v.
P.IVA 00723010153

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO *ex* D.Lgs. 231/2001

Approvato dal consiglio di amministrazione del 13 maggio 2014

PARTE GENERALE

CAPITOLO I. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1.1. Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 ("D. Lgs. 231/2001") - al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali - ha introdotto nel nostro ordinamento *"la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo ha introdotto - come prima si diceva - nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, di sovente rientrano nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale. Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, infatti, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

In particolare, il d.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e che tale reato sia compiuto nell'*interesse o a vantaggio* della società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, bisogna

sottolineare che deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando cioè l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una *"unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*: si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell'ambito di società strutturate su più sedi, e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario fare in modo che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in Investimenti & Sviluppo S.p.A. sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività "sensibili" nell'ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell'art. 5 fa riferimento alle *"persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale"*. Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che *"la scelta di limitare la responsabilità della società al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale"*. Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un'esclusione della responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente; dall'altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché l'importanza anche del singolo dipendente, nelle scelte e nelle attività dell'ente, acquista sempre maggior rilievo.

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte da Investimenti & Sviluppo S.p.A., in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, in ogni caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di vigilanza e controllo interno. Di tali aspetti, come si è detto, il presente modello si occuperà nella sua Parte Seconda.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento *oggettivo* tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo *soggettivo*, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una *colpa dell'organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente modello organizzativo.

Quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente (che può essere esclusa alle condizioni che saranno precisate *amplius infra*), in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001).

Quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto - reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da Investimenti & Sviluppo S.p.A., al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini coperti da tale fonte normativa.

Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 – anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*), ai reati societari (art. 25-*ter*), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-*quater*), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25-*quater*), ai reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*), nonché, attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di *market abuse* (*insider trading* e aggio, art. 25-*sexies*). L'intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l'ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie "presupposto"; infatti, sono stati introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (art. 25-*septies*) nel 2007 – poi modificati dal D.Lgs. 81/2008 – i reati di

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*), i reati informatici e di illecito utilizzo dei dati (art. 24-*bis*), i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*), i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis-1*), i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*), l'induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25-*decies*), i reati ambientali (art. 25-*undecies*) ed i reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*), l'adescamento di minorenni (art. 25-*quinquies*).

In dettaglio, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista per la commissione dei seguenti illeciti penalmente rilevanti:

1) Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 e 322 *bis* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.).

2) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

3) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 27 d.lgs. 39/2010 già art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);

L'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25-*ter*, lett. e), oggi abrogati.

Prudenzialmente, pur evidenziando che l'unica pronuncia giurisprudenziale in tema (la sentenza del GIP di Milano, dott. D'Arcangelo, del 3.11.2010, resa nel proc. penale n. 12468/10 R.G. GIP) afferma una diversa, e più conforme alla costituzione, lettura del sistema ⁽¹⁾, si ritiene opportuno integrare il modello *come se* tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì recettizio anche delle successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173-*bis* T.U.F. (d.lgs. 58/1998).

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l'abrogato art. 2623 c.c. ⁽²⁾ – è pertanto opportuno integrare il modello *come se* la responsabilità amministrativa dell'ente sussistesse anche per il compimento dell'art. 173-*bis* T.U.F.

4) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);

¹ Stante il principio di legalità (da intendersi in senso stretto) l'esegesi preferibile rimane quella del rinvio formale, di tal che dovrebbe ritenersi non più presupposto alla responsabilità degli enti il reato ora abrogato. Questa impostazione è corroborata dall'attuale formulazione dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2001.

² Anche in questo caso, si ritiene più corretta e più conforme al principio di legalità l'interpretazione secondo cui il rinvio è formale: per cui i nuovi reati previsti dal d.lgs. 39/2010 restano esclusi dall'ambito applicativo del d.lgs. 231/2001.

- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.

5) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto):

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

6) Reati contro la personalità individuale:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 *quater*1 c.p.).
- l'adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

7) Reati di "abuso di mercato":

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 24.2.1998 n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24.2.1998 n. 58).

8) Reati "transnazionali":

L'art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura "transnazionale", ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d.lgs. 25.7.1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

9) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 300 del d.lgs. 81/2008, novellando quanto già inserito dalla Legge n. 123 del 2007, ha introdotto all'interno del d.lgs 231/2001 l'art. 25-*septies*, che prevede l'applicazione di una sanzione in capo all'ente per la commissione dei delitti di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.),
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.),

entrambi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

10) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'art. 63, comma 3 del d.lgs. 231/2007 ha introdotto quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.),

novellando il d.lgs. 231/2001 con l'inserimento dell'art. 25 *octies*. I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 soltanto se realizzati transnazionalmente (*ex art. 10 L. 146/2006, supra* sub 8).

11) Criminalità informatica ed illecito trattamento di dati.

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, amplia il novero delle fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo con l'art. 24 *bis* del d.lgs. 231/2001, le seguenti fattispecie:

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

12) Delitti di criminalità organizzata (art 24-ter del Decreto, introdotto con Legge n. 94/2009 del 15/07/2009, art. 2 comma 29):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a, numero 5).

13) Delitti contro l'industria e il commercio (art 25 bis-1 del Decreto, introdotto con Legge n. 99/2009 del 23/07/2009, art. 15 comma VII):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art 25 novies del Decreto, introdotto con la medesima Legge n. 99/2009 del 23/07/2009, stesso articolo e comma):

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etc.) (artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della L. 633/1941).

15) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto).

Quest'ultima fattispecie è stata inserita dall'articolo 4 della Legge numero 116/2009:

- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

16) Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto).

Introdotti dal d.lgs 121/2011 del 7 luglio 2011; in particolare:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 d.lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs 152/2006);
- sanzioni (art. 279 d.lgs 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- inquinamento doloso di nave (art. 8 d.lgs 202/2007);
- inquinamento colposo di nave (art. 9 d.lgs 202/2007).

17) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto).

- Si tratta dell'art. 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina il "*lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*" dei cittadini extracomunitari.

1.2. Esenzione dalla responsabilità

Agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, il legislatore prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del decreto legislativo, emerge una differenza di disciplina - e di regime probatorio - in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede infatti che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione di un modello non costituisce un obbligo per l'Ente, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

La mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, vale a dire il Consiglio di Amministrazione di Investimenti & Sviluppo S.p.A. – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il modello sia *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 d.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto *"possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di

riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

Il modello di organizzazione e gestione deve, quindi, rispondere alle esigenze riassunte nella seguente Tabella.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001).	In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 2, del D. Lgs. 231/2001).
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).	Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3).
L'Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 231/2001).	L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 7, comma 4).
L'Ente non risponde se prova (...) che non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 231/2001)	

L'adozione di un "modello di organizzazione, gestione e controllo" specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L'Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

1.3. Sanzioni applicabili

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter 25, 25-bis, 25-bis1, 25-quater, 25-quater1, 25-quinquies , 25-septies 25-octies 25-novies 25-undecies e del Decreto, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Recente giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che le indicate sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche quando il reato sia stato commesso nella semplice forma del tentativo.

Da ultimo, si rileva che non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

CAPITOLO II. Adozione del Modello da parte di Investimenti e Sviluppo

2.1. Il ruolo e le attività di Investimenti e Sviluppo

Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito “**Investimenti e Sviluppo**”, “**IES**” o la “**Società**”) è una società per azioni quotata sul segmento ordinario del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avente sede legale in Milano, via Carlo Porta, 1.

Investimenti e Sviluppo è controllata al 29,9% da Sintesi S.p.A.; il rimanente 70,01% è al presente diffuso nel mercato.

A sua volta, Investimenti e Sviluppo detiene il 100% di Ares Investimenti S.r.l., Carax S.r.l., Pyxis 1 S.r.l.; CP1 S.r.l.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi (compreso il Presidente) e due supplenti.

Investimenti e Sviluppo svolge piena attività d’impresa in territorio italiano, utilizzando gli uffici, siti in Milano, ove svolge la propria attività.

IES svolge attività di acquisizione di partecipazioni. L’oggetto sociale è “l’esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all’oggetto sociale): l’attività di assunzione di partecipazioni deve intendersi estesa all’acquisto, detenzione e vendita di partecipazioni, anche di minoranza, in società di capitali quotate e non quotate, nonché all’acquisto di quote di fondi di investimento e strumenti finanziari in genere. La società potrà inoltre prestare e svolgere, anche nell’interesse di società partecipate o di terzi, attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria. L’oggetto sociale si estende anche all’acquisto e alla vendita di beni immobili, alla loro conduzione, locazione e gestione nonché alle costruzioni edilizie. Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari”.

Investimenti e Sviluppo effettua, quindi, investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate.

Ad Investimenti e Sviluppo, allo stato, appartengono società controllate, direttamente e indirettamente, attive nei settori del *leasing* finanziario, del *factoring*, della gestione del capitale di terzi, nonché della trasmissione dei dati, voce e video.

2.2. Funzione e scopo del Modello

Investimenti e Sviluppo è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti, organi sociali, collaboratori, fornitori.

Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo in data 13 maggio 2014 ha adottato il “modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (il “**Modello**”) specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la Società, volto ad impedire la commissione di determinati illeciti. Nella medesima riunione il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo ha confermato l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, co.1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 (cfr. successivo p.to 4.1.).

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a Investimenti e Sviluppo di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora il suo sistema di *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da Investimenti e Sviluppo perché contraria alle norme deontologiche cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a IES di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato anche a sviluppare nei dipendenti, nei membri degli organi sociali, nei collaboratori, nei fornitori che operano nell’ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per Investimenti e Sviluppo.

Si intende, inoltre, censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto alle attività sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3. La costruzione del Modello e la sua struttura

Investimenti e Sviluppo ha avviato, in adesione alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione e l’efficace attuazione del Modello.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche e preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le linee guida fondamentali elaborate dal consiglio di amministrazione, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

a) Mappatura delle attività sensibili

Alla mappatura delle attività sensibili si è pervenuti previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, procedure aziendali approvate, prassi aziendali comprovate, etc.) ed effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave

nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi aziendali e del controllo sugli stessi.

Detta ricognizione ha permesso di individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di attività sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare – almeno in astratto – la eventuale commissione di reati.

b) Rilevazione delle criticità e analisi delle procedure esistenti

Una volta effettuata l'indagine e individuate le attività sensibili, l'Organismo di Vigilanza provvederà a verificare le modalità di gestione delle medesime.

L'esame dei protocolli in essere e la definizione di eventuali implementazioni permetterà all'Organismo di Vigilanza di verificare se nell'ambito delle attività sensibili individuate esiste:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico - comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- verifica dell'adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili, al fine di: i) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; ii) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); iii) garantire, ove necessario "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali.

c) Implementazione del Modello

Sulla base della ricognizione effettuata e delle criticità rilevate, l'Organismo di Vigilanza provvederà alla definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello. Saranno, inoltre, suggerite dall'Organismo di Vigilanza le azioni che Investimenti e Sviluppo dovrà intraprendere per perfezionare l'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) al fine di mantenerlo adeguato ai canoni richiesti dal D. Lgs. 231/2001, nonché le verifiche che dovrà attuare (controllo ex post) al fine di accertare e constatare il funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali.

Ai fini dell'implementazione del Modello si è proceduto a:

- identificare l'organismo di vigilanza ("**Organismo di Vigilanza**" ovvero "**OdV**"), attribuendogli specifici compiti di vigilanza sull'efficace corretto funzionamento del Modello;
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definire ed applicare le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

d) Struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e più "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Al riguardo si segnala che:

- la Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello;
- la Parte Speciale -1- denominata dei "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -2- denominata dei "Reati societari" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -3- denominata "Reati ed illeciti amministrativi di abuso e di manipolazione di mercato" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001 e agli illeciti amministrativi introdotti dalla menzionata legge Comunitaria 2004;
- la Parte Speciale -4- denominata "Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -5- è denominata "Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001);
- la Parte Speciale -6- è denominata "Reati informatici e trattamento illecito dei dati" (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- la Parte Speciale -7-, denominata dei "Delitti di criminalità organizzata", si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -8-, denominata dei "Delitti contro l'industria e il commercio", si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-bis1 del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -9- denominata dei "Delitti in materia di violazione del diritto di autore" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -10- denominata dei "Delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità giudiziaria" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -11- denominata dei "Reati ambientali" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale -12- denominata del "Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" si applica per le tipologie specifiche di reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

- la Parte Speciale -13- denominata del “Delitti contro la personalità individuale” si applica per le tipologie specifiche di reati di cui agli artt. 25-*quiquies* e 25-*quater*.1 del D. Lgs. 231/2001.

Il Modello è così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa, quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto, potrà rendere necessaria l’integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

In considerazione di quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di proporre ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo operi gli opportuni aggiornamenti delle singole “Parti Speciali” e le integrazioni del Modello con ulteriori “Parti Speciali” ogni qualvolta ciò si renda necessario.

2.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio - reato rilevate nell’attività di mappatura, Investimenti e Sviluppo ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l’attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

2.5. I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda (rilevati nel corso dell’analisi) in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sulle attività sensibili.

Il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 2.2), si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *corporate governance* e dal Sistema di Controllo Interno in essere in Investimenti e Sviluppo.

In particolare, il Modello predisposto da Investimenti e Sviluppo:

a) individua le aree e i processi aziendali oggetto di possibili rischi, con particolare riguardo a quelli che integrano reato ai sensi del Decreto (cfr. successivo p.to 3.1);

b) definisce un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

- un sistema di principi etici, che fissa le linee di orientamento generali mediante i principi di cui allo Statuto sociale e al Codice Etico (cfr. successivo p.to 2.6);
- l'adesione su base volontaria alle *best practices* di cui al "Codice di Autodisciplina delle società quotate" emanato sotto l'egida di Borsa Italiana S.p.A. dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate;
- un complesso di procedure, a presidio – tra l'altro – dei principi accolti nel Modello e che ne costituiscono parte integrante, così articolato:
 - la Procedura di chiusura e formazione del bilancio consolidato;
 - la Procedura di chiusura e formazione del bilancio di esercizio;
 - la Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti la Società e gli strumenti finanziari da essa emessi;
 - la Procedura di gestione del registro delle persona che hanno accesso ad informazioni privilegiate:
 - la Procedura di acquisizione, gestione e dismissione delle partecipazioni;
 - la Procedura operazioni con parti correlate;
 - il Regolamento del Dirigente preposto ex art. 154-ter del D.lgs. 58/1998;
 - il Regolamento di internal dealing;
 - la Procedura di gestione della tesoreria;
 - la Procedura di gestione dei sistemi informativi;
 - la Procedura di gestione del personale;
 - la Procedura acquisti;
 - il Regolamento delle assemblee.

c) consente di individuare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio di reato;

d) attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi fissati e sul suo aggiornamento periodico, nonché di diffusione dello stesso presso Amministratori, Sindaci, dipendenti, collaboratori e terzi (cfr. successivo p.to 4.1);

e) mira a prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo all'eliminazione o riduzione di eventuali condotte illegali;

f) mira a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Investimenti e Sviluppo, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative, non solo nei loro confronti ma anche nei confronti di Investimenti e Sviluppo;

g) mira a ribadire che Investimenti e Sviluppo non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi

vigenti, sono comunque contrari ai principi etico - sociali a cui Investimenti e Sviluppo intende attenersi.

2.6. Definizione dei principi etici

Investimenti e Sviluppo ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato un codice etico che viene allegato al Modello (il "**Codice Etico**") e che ne costituisce parte integrante.

Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi e le normative vigenti;
- improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi;
- mantenere, nei rapporti con i clienti e le controparti, un comportamento caratterizzato da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico anche se il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico. In particolare, quanto ai rapporti tra i due documenti, si segnala che il Codice Etico è un documento distinto dal Modello anche se a esso correlato in quanto parte integrante del sistema di prevenzione di cui la Investimenti e Sviluppo si è dotata; esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti promuovendo una deontologia aziendale indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla normativa in argomento.

Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che Investimenti e Sviluppo riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro (dipendenti, organi aziendali e collaboratori) che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio di Investimenti e Sviluppo, possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001).

2.7. La procedura di adozione e revisione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo, in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere alla sua adozione.

Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'approvazione del Codice Etico della Società e all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e

integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo che si avvarrà dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, che opererà con cadenza quantomeno annuale una verifica dell'effettività ed efficacia del Modello anche in considerazione delle eventuali variazioni intervenute sull'assetto e sugli ambiti di attività della Società, nonché tenuto conto delle eventuali innovazioni legislative.

2.8. Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di Investimenti e Sviluppo che si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono, dunque, essere rispettate dall'Amministratore, che opera in nome e per conto della società, e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati circa i contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità pure indicate dal presente documento.

Inoltre, il presente Modello dispone regole applicabili al personale che agisce per la Società anche se riconducibile a società correlate o affini, ossia facenti capo ai medesimi beneficiari economici.

Al fine di garantire una efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti etc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a Investimenti e Sviluppo per la realizzazione delle proprie attività. Il rispetto del Modello è garantito anche mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa.

Rispetto ai *partners*, agli enti correlati, oltre che nei raggruppamenti d'impresе cui partecipi, anche se legati in *joint venture* – o in altri rapporti contrattuali – con Investimenti e Sviluppo, si prevede che la società – prima di vincolarsi contrattualmente ai terzi con stabili vincoli contrattuali – svolga un'adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori; la situazione finanziaria del futuro *partner*, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera ed i rapporti con le autorità pubbliche.

Prima di vincolarsi contrattualmente ai terzi con stabili vincoli contrattuali, la Società verifica che il *partner* sia dotato di proprio modello organizzativo (efficacemente attuato) e si impegna a rispettare i principi del Modello di IES.

2.9. Estensione e applicazione del Modello alle Società controllate soggette a direzione e coordinamento

Il Modello rappresenta una raccolta di principi e costituisce, sotto questo profilo, il punto di riferimento delle società controllate soggette a direzione e coordinamento per la definizione dei rispettivi singoli modelli pur tenendo conto delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle proprie attività di *business*.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica almeno annualmente l'efficacia e la coerenza dei modelli adottati dalle società controllate in relazione a quello di Investimenti e Sviluppo, rendendo conto delle evidenze emerse nel report periodico dell'Organismo di Vigilanza

destinato al Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO III. Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001

3.1. Le attività sensibili di Investimenti e Sviluppo

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, Investimenti e Sviluppo è giunta all'individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

Dall'analisi svolta i reati nei quali potrebbero ricadere le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati ed illeciti amministrativi di "abuso di mercato" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);
- reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene, della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- delitti contro la personalità individuale.

Si riportano le principali attività sensibili individuate. Le ulteriori attività riscontrabili in società per azioni di diritto italiano, sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale -1-)

- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (in particolare Borsa Italiana S.p.A., Consob, Banca d'Italia S.p.A.);
- gestione del contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale;
- gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- gestione del personale;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione della consulenza professionale.

In via cautelativa, si ritiene utile che il Modello presidi anche attività che potrebbero essere compiute attraverso società controllate, i cui effetti giuridici potrebbero prodursi direttamente in capo alla Società, in qualità di *holding*. Al momento, in sede di riorganizzazione del *business* della Società, si ritiene di poter indicare, per finalità di

prevenzione e sulla base della *best practice* in materia, le seguenti ulteriori attività sulle quali ipotizzare sin d'ora presidi di controllo da proiettare, ove necessario, sulle controllate (i presidi, già definiti dalla parte speciale, andranno attuati solo allorché la *mission* della controllata imponga l'attenzione della controllante sulla attività specifica).

Le attività sensibili meramente "ipotetiche" che è possibile prevedere sono le seguenti:

- gestione delle autorizzazioni e dei provvedimenti abilitativi richiesti ad Enti Pubblici;
- gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
- gestione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, anche in ATI;
- gestione dei finanziamenti richiesti a Enti Pubblici territoriali ed UE.

La previsione di presidi su ipotetiche attività delle controllate e ferma restando la necessità anche per tali società di dotarsi di un idoneo modello organizzativo, è certamente una soluzione *sui generis*, ma tiene conto della peculiarità dell'oggetto sociale di Investimenti e Sviluppo. La Società, invero, in caso di nuove acquisizioni in nuovi settori merceologici che prevedono scenari di *business* al momento sconosciuti, non dovrà essere costretta a continui aggiornamenti/revisioni del proprio Modello, ma potrà attingere a quanto già contemplato nel Modello medesimo.

Ciò posto, non può escludersi la necessità di dover comunque implementare il Modello in caso di attività che impongano l'adozione di presidi non contemplati e, ad oggi, non ipotizzabili.

b) Reati societari (Parte Speciale -2-)

- attività di formazione del bilancio;
- attività di formazione del bilancio consolidato;
- adempimenti fiscali e tenuta della contabilità generale;
- rapporti con la società di revisione e con il collegio sindacale;
- operazioni sul capitale;
- rapporti con gli azionisti;
- gestione liquidità ed attività finanziarie;
- ciclo passivo delle consulenze professionali;
- rapporti con le Autorità di vigilanza;
- corruzione tra privati.

c) Reati ed illeciti amministrativi di abuso e di manipolazione di mercato (Parte Speciale -3-)

- gestione delle informazioni societarie e delle informazioni privilegiate e tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- gestione delle comunicazioni su operazioni finanziarie rilevanti anche infragrupo (fusione, scissione, acquisizioni di partecipazioni rilevanti, etc.).

d) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene, della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Parte Speciale -4-)

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008.
- e) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale -5-)
- contratti di acquisto e vendita di prodotti con controparti e infragruppo;
 - transazioni finanziarie con controparti e infragruppo;
 - investimenti con controparti ed investimenti infragruppo.
- f) Reati informatici e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale -6-)
- gestione degli adempimenti necessari per prevenire l'accesso abusivo ad una rete informatica ed in linea generale il c.d. danneggiamento informatico.
- g) Delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale -7-)
- associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione dei delitti individuati nella presente.
- h) Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale -8-)
- turbata libertà dell'industria o del commercio;
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - frode nell'esercizio del commercio;
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
- i) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (Parte Speciale -9-);
- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere dell'ingegno (musicali, libri, pubblicazioni).
- j) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità giudiziaria (Parte Speciale -10-);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità giudiziaria nel caso apicali o subordinati siano chiamati a rendere testimonianza in procedimenti in cui la Società (direttamente o indirettamente) ha un interesse;
- l) Reati ambientali (Parte Speciale -11-).
- gestione e smaltimento dei gas degli impianti di condizionamento dell'aria;
 - gestione e smaltimento dei gas contenuti negli impianti antincendio;
 - gestione rifiuti elettrici (come, per esempio, lampade di illuminazione) ed elettronici (per esempio, computer usati, e così via);
 - smaltimento delle cartucce di toner esausto delle stampanti;
 - ogni altra attività che comporta la gestione di rifiuti.

- m)** Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale -12-).
 - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- n)** Delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale -13-).
 - eventuale acquisto, realizzazione o divulgazione di filmati con soggetti di età inferiore ai diciotto anni per fini pubblicitari.

CAPITOLO IV. L'Organismo di Vigilanza di Investimenti e Sviluppo

4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *"autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Si tratta di un organismo *"dell'Ente"*, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, mantenendo contatti periodici con il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza inoltre è titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori della Società, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti della stessa.

Si tratta del potere di effettuare verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere a locali, dati, archivi, documentazioni, coordinandosi con la struttura aziendale della cui collaborazione può, se del caso, avvalersi.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione motivata al Presidente e/o all'amministratore delegato, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato nella materia di cui al D. Lgs. 231/2001, rimanendo, però, sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dallo stesso D. Lgs. 231/2001.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001, si considera rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali di Investimenti e Sviluppo; in definitiva tutti i rapporti, nei quali tale organismo è parte, non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

Le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate in apposito regolamento, redatto a cura dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Investimenti e Sviluppo ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ad un organo collegiale a composizione mista composto da personale interno e da professionisti esterni: Dott.ssa Elena Dozio (Presidente), Avv. Giulia Carnà, Dott. Francesco Pecere (Internal Auditor).

4.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun

componente, che viene scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

La nomina deve avvenire con delibera qualificata che prevede la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente al quale può delegare specifiche funzioni. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, il Presidente avrà voto doppio.

La durata dell'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed è rinnovabile.

All'atto della nomina, i membri dell'Organismo di Vigilanza di Investimenti e Sviluppo devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono essere membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione di Investimenti e Sviluppo;
- non devono essere legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con i soci di Investimenti e Sviluppo e/o con membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione;
- non si devono trovare in conflitto di interesse, anche potenziale, con Investimenti e Sviluppo; per esempio, non devono aver prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest'ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- non devono essere interdetti, inabilitati, falliti;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e/o di un suo componente e la nomina di un sostituto *ad interim*.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Restano validi i medesimi *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per la nomina.

I casi di revoca dell'incarico sono i seguenti:

- venir meno dei sopracitati requisiti di eleggibilità;
- inadempimento dell'incarico affidato;
- mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza;

- assenza ingiustificata ad almeno due adunanze dell'Organismo di Vigilanza;
- mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza specificamente richiesta al professionista che ricopra tale incarico;
- ricorso di altra giusta causa.

La revoca comporta per il soggetto revocato anche il risarcimento del danno eventualmente subito e subendo da Investimenti e Sviluppo a cagione delle condotte illecite da lui assunte.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi, con comunicazione motivata al Consiglio di Amministrazione.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di Investimenti e Sviluppo è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del presente Modello da parte dei destinatari: dipendenti, organi sociali e, nei limiti ivi previsti, collaboratori e fornitori di Investimenti e Sviluppo;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su di un piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza di Investimenti e Sviluppo è affidato il compito di:

- attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, tenendo conto del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Investimenti e Sviluppo, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, a tal fine, idonea documentazione organizzativa interna – necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso – che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda a rischio di reato;
- con riferimento agli ambiti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, monitorare le risultanze dell'operato dei comitati interni istituiti da Investimenti e Sviluppo in relazione alle remunerazioni e al controllo interno;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del presente Modello (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di cui al D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione delle clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- individuare ed indicare al consiglio di amministrazione il *budget* per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- effettuare un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, dei fatti considerati a rischio e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 anche con interviste a campione;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

L'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come, ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale o sul segreto aziendale e industriale, quelle sulla tutela dei lavoratori, etc. Permangono inoltre i limiti posti dalla normativa per lo svolgimento delle investigazioni.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti in Investimenti e Sviluppo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale od organizzativo, relativi allo svolgimento delle attività di Investimenti e Sviluppo.

4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione almeno su base annuale e nei casi d'urgenza può riferire direttamente all'amministratore delegato e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Collegio Sindacale.

Inoltre, almeno su base annuale, in prossimità dell'approvazione del progetto di bilancio, l'Organismo di Vigilanza prepara un rapporto scritto sulla propria attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale (indicando in particolare, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, gli eventuali aggiornamenti della mappatura dei processi sensibili e dei relativi rischi, etc.). Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il *reporting* ha ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad investimenti e Sviluppo, sia in termini di efficacia del Modello;
3. le proposte di miglioramento.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento con congruo preavviso dal Consiglio di Amministrazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Qualora si rilevino fatti attinenti ai consiglieri, la segnalazione degli stessi è da destinarsi con tempestività agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale.

Tutti gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Il Consiglio di Amministrazione acquisisce copia di tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza. Gli amministratori e i sindaci, anche singolarmente, nonché la società di revisione hanno la facoltà di incontrare l'Organismo di Vigilanza.

4.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza viene informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Investimenti e Sviluppo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni.

Nell'acquisizione delle informazioni, l'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni e garantisce la confidenzialità delle informazioni trattate.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riceve informazioni circa l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive del tutto o in parte di adeguata regolamentazione;
- riceve da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori le segnalazioni di violazioni sospettate o conclamate;
- svolge verifiche sul rispetto delle procedure e indagini in caso di violazioni sospettate o conclamate;
- in caso di violazioni conclamate da parte del personale dipendente non dirigente o da parte di soggetti, inquadrati da un contratto non di lavoro dipendente, si coordina con il

responsabile delle risorse umane per la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sentito il Presidente;

- in caso di violazioni conclamate di dirigenti riferisce al Presidente, per la valutazione dei procedimenti disciplinari;
- in caso di violazioni conclamate del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale nonché, laddove previsto *ex lege*, alle autorità di vigilanza;
- in caso di violazioni conclamate di amministratori, riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, per la valutazione dei procedimenti disciplinari;
- in caso di violazioni conclamate di terzi, segnalate da personale interno, si confronta con il Presidente, per la valutazione dei procedimenti disciplinari;
- mantiene l'archivio delle segnalazioni e produce, con la periodicità prevista al punto 4.4, una relazione sulla propria attività, da presentare al Consiglio di Amministrazione e in copia al Collegio Sindacale.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta tramite l'invio di lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede amministrativa di Investimenti e Sviluppo, oppure mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica odvies@gmail.com

Tutti i destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni (o anche solo i sospetti di violazione) dello stesso di cui abbiano conoscenza.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza a cura della funzione aziendale interessata le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza propone, se del caso, al consiglio di amministrazione eventuali modifiche/integrazioni da apportare all'elenco sopra indicato.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza.

4.6. Whistleblower protection (protezione delle segnalazioni)

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione risulti poi fondata o meno.

IES si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie e si aspetta che tutti i dipendenti facciano tutto quanto possibile per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro. La Società non potrà tollerare molestie ad un dipendente da parte di nessuno. Saranno intraprese azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi dipendente che segnali una violazione del Modello.

Un dipendente che segnali una violazione del Modello o trasmetta un'accusa sia essa falsa, o presentata con mezzi diversi da quelli riconosciuti dal sistema di protezione, non avrà diritto alle tutele offerte da quest'ultimo. Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

Investimenti e Sviluppo incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello, a discuterne con il Responsabile di procedura prima di seguire le normali procedure di *whistleblowing*, salvo evidenti controindicazioni.

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di procedura sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, il Responsabile di procedura deve considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza e alle altre competenti figure e/o compiere indagini approfondite nel rispetto delle proprie attribuzioni.

Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel presentare la segnalazione al Responsabile di procedura, il dipendente deve rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I Consulenti e i *Partner*, in relazione all'attività svolta con IES, possono effettuare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa del comportamento sospetto, i dipendenti, quando segnalano la presunta violazione, devono fornire le seguenti informazioni, che confluiranno in un apposito documento redatto dall'Organismo di Vigilanza:

- la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, e così via);
- il motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante;
- l'indicazione di tutti gli elementi che possano confermare che il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto/della situazione oggetto della segnalazione;
- l'esistenza di testimoni;

- se, in precedenza, ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con chi;
- la specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Ove possibile e non controindicato, il dipendente che effettua la segnalazione deve anche fornire il suo nome e le informazioni necessarie per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

Segnalazione diretta - Riservatezza

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nel sistema di *whistleblowing* è tenuto a mantenere standard elevati di professionalità e riservatezza. Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione di *whistleblowing* deve essere tenuto in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni. Tutte le indagini devono essere eseguite in modo tale da evitare l'eccessiva attenzione e/o la speculazione da parte di coloro che non devono essere coinvolti.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che devono essere informate. Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

Segnalazioni anonime

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D. Lgs 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello deve essere sollevata direttamente all'Organismo di Vigilanza. Tale preoccupazione potrà essere sollevata in modo anonimo. Resta preferibile la segnalazione non anonima.

I dipendenti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta normale, anche inserendo la comunicazione nell'idonea casella o altri meccanismi sicuri, in quanto altri metodi di trasmissione potrebbero rivelare l'identità del mittente. I *whistleblowers* anonimi sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a un fatto o a una situazione per consentire un'indagine adeguata.

Gestione di una segnalazione

Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell'ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in modo approfondito, equo e tempestivo.

Le indagini devono iniziare al più presto e devono essere portate avanti in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni. A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata

segnalata la violazione. Se necessario, i documenti devono essere prelevati dalle aree e dagli archivi in cui sono conservati. Di tutte tali attività si occupa l'Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo di Vigilanza valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

È istituito, inoltre, un obbligo funzionale di informazione a carico dei Responsabili delle singole Funzioni. In particolare, questi Responsabili devono riferire all'Organismo di Vigilanza:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di cinque anni.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

4.7. Verifica sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull'effettività del Modello e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso, l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Investimenti e Sviluppo in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

L'attività svolta è sintetizzata nel *report* periodico presentato al Consiglio di Amministrazione; nel caso siano rilevate aree di criticità, esporrà in un apposito piano i miglioramenti da attuare.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza, sotto questo ulteriore profilo, prevede:

- 1) la rilevazione delle criticità e l'analisi delle procedure esistenti;
- 2) la stesura di un piano di attività nel quale vengono indicate e suggerite le azioni che Investimenti e Sviluppo dovrà intraprendere;
- 3) l'implementazione delle azioni suggerite nonché il monitoraggio del Modello onde verificarne il funzionamento e l'adeguatezza.

CAPITOLO V. Disposizioni disciplinari e sanzionatorie

5.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra l'ente ed i "portatori di interessi" e possono determinare quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da Investimenti e Sviluppo in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle sanzioni applicate in caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un esimente della responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 231/2001, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

5.3. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di Investimenti e Sviluppo, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

5.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 cod. civ., dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 cod. civ. che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL di categoria applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal responsabile della funzione risorse umane.

Ciò premesso, le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) Rimprovero verbale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso Investimenti e Sviluppo".

b) Rimprovero scritto

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non

conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di Investimenti e Sviluppo. Tali violazioni comportano la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore a 10 giorni.

d) Licenziamento con preavviso (per giustificato motivo soggettivo)

Riguarda gravi violazioni delle prescrizioni del presente Modello, tali da ledere irrimediabilmente il legame fiduciario di Investimenti e Sviluppo nei confronti del dipendente.

e) Licenziamento con preavviso (per giusta causa)

Riguarda l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico di Investimenti e Sviluppo delle misure di cui al D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per Investimenti e Sviluppo.

5.5. Misure nei confronti dei vertici aziendali e del collegio sindacale

Ai fini del D. Lgs. 231/2001, nell'attuale organizzazione dell'ente sono considerati vertici aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e i dirigenti.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei vertici aziendali, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potranno procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale nonché, per i dirigenti, all'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 5.4.

5.6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e fornitori dell'ente valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti ad Investimenti e Sviluppo, come, ad esempio, nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

CAPITOLO VI. Formazione e diffusione del Modello

6.1. Formazione ed informazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale e ogni altro destinatario del Modello, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione e l'informazione del personale in merito al contenuto del D. Lgs. 231/2001 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di Investimenti e Sviluppo.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo ed ogni altro destinatario del Modello e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

6.2. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i dipendenti e agli organi sociali. Ai nuovi assunti successivamente all'adozione del Modello, sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo - assunto, il Codice Etico, il Modello di organizzazione e gestione (unitamente alle relative procedure) e il D. Lgs. 231/2001, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per Investimenti e Sviluppo.

6.3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza di Investimenti e Sviluppo.

Potranno essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza avvalendosi della collaborazione del responsabile della gestione del personale.

6.4. Informazione alle società controllate soggette a direzione e coordinamento

In linea con quanto previsto al precedente punto 2.8, Investimenti e Sviluppo verificherà che le società soggette a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. istituiscano e mantengano Modelli organizzativi tali da favorire comportamenti conformi ai principi e alle direttive di cui al D. Lgs. 231/2001.

6.5. Informativa a collaboratori, professionisti esterni e fornitori

Sono fornite a collaboratori, professionisti, fornitori e a ogni altro destinatario del Modello, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Investimenti e Sviluppo, sulla base del presente Modello di organizzazione e gestione, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, Investimenti e Sviluppo inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola.